



COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53

Oggetto: MANIFESTAZIONI - CONCESSIONE PATROCINIO PRO LOCO DI NEIVE PER MANIFESTAZIONI 2026 E CONCESSIONE CONTRIBUTO (ACCONTO)

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di aprile alle ore otto e minuti zero nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PICCINELLI PAOLO	Sindaco	X	
BOFFA LUISA	Vice Sindaco	X	
MARENCO MATTEO	Assessore	X	
MARASSO ANTONELLA	Assessore	X	
RIVETTI BRUNO	Assessore	X	
Totale		5	0

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo.

Il Signor PICCINELLI PAOLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di patrocinio prot. 2399 del 23.04.2026 da parte della Pro Loco Vivineive di Neive per le manifestazioni da realizzarsi nel corso dell'anno 2026;

Condividendo l'Ente lo spirito delle iniziative in considerazione l'Associazione e promotrice e organizzatrice delle feste e sagre patronali e locali, di numerose iniziative e attività di carattere ricreativo, nonché di manifestazioni di carattere culturale e di promozione dei prodotti locali;

Dato atto che la Pro Loco non ha scopi di lucro e persegue finalità ricreative e sociali nonché promozione del territorio e dei suoi prodotti e, quindi mira a soddisfare esigenze proprie della comunità locale;

Riconosciuta l'opportunità per il Comune - Ente a fini generali abilitato ad assumere tutte le funzioni e le iniziative che rispondono agli interessi ed alle esigenze della comunità locale, ed il cui esercizio si svolga nell'ambito del proprio territorio - di sostenere le associazioni che svolgono attività nel campo ricreativo di promozione del territorio e dei suoi prodotti, apprezzate dai cittadini Neivesi e tutte comunque dirette a vantaggio della comunità Neivese stessa;

Ritenuto di assicurare il Patrocinio del Comune all'iniziativa, patrocinio che si concretizza:

- nel prendere atto delle iniziative condividendone appieno gli intenti e le finalità;
- nel concedere a titolo gratuito agli Organizzatori dell'evento di utilizzare la denominazione ed il logo del Comune di Neive in depliant e/o volantini informativi e pubblicitari l'iniziativa di che trattasi;
- nella concessione di un contributo a sostegno delle iniziative;

VISTA inoltre la richiesta prot. 2542 del 30.04.2026 sempre da della Proloco di Neive intesa ad ottenere un contributo finanziario a supporto delle spese sostenute e da sostenersi per le manifestazioni sopra patrocinate;

VISTO l'art. 12 ("Provvedimenti attributivi di vantaggi economici") della l. n. 241/1990 che così dispone:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

ACCERTATO che presso l'Amministrazione comunale è in vigore il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati", di seguito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 12 della l. n. 241/2000 ed adottato dal Consiglio comunale con atto n. 9 del 05/04/1991;

VISTO che il suddetto Regolamento individua tra gli ambiti istituzionali per i quali è ammissibile la concessione dei benefici precedentemente individuati il settore turistico/promozionale;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Comunale da sempre, promuove e sostiene iniziative, attività ed eventi promossi da associazioni e finalizzati allo sviluppo turistico e culturale del territorio;
- conseguentemente, assumono particolare rilievo tutte quelle iniziative che favoriscono la promozione turistica e la conoscenza del territorio;

RIBADITO che questa Amministrazione Comunale riconosce piena validità alle iniziative provenienti dal mondo dell'associazionismo privato, per la promozione sociale, turistica e culturale ritenendo anzi insostituibile il ruolo complementare di queste ultime a fianco degli interventi pubblici nella stessa materia;

ACCERTATO che il contributo, o altro tipo di beneficio, erogato da un ente comunale in favore di una associazione locale, o altro soggetto sia pubblico che privato, non è qualificabile in termini di "sponsorizzazione" e, quindi, non è vietato, in quanto risulta finalizzato a sostenere iniziative nell'interesse della collettività in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale;

VISTA la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione Regionale Liguria – nella quale si conferma che: *“deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività. Sarà cura, però, dell'amministrazione evidenziare nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo nonché il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte di resa del servizio.”*;

ACCERTATO che nulla vieta al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a soggetti terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i fini istituzionali dell'ente locale. Quando infatti l'erogazione di risorse pubbliche si realizza con tali modalità, il relativo finanziamento, anche se a fondo perduto, non depaupera affatto il patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricavano dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. Ne deriva che se l'azione amministrativa è intrapresa per soddisfare le esigenze della collettività in coerenza con la missione istituzionale dell'ente, in tale frangente si prefigura un interesse generale che autorizza il Comune all'impiego di fondi in favore di soggetti terzi, pubblici o privati che siano. (cfr. Corte dei conti, sezione di controllo per il Piemonte con la delibera n. 77/2016/PAR del 30 giugno 2016);

VISTO, in riferimento all'oggetto della richiesta, che tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi operanti in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di

sponsorizzazione vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, oggetto della richiesta risulta pienamente compatibile con le competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, dalla Pro Loco con risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del Comune di Neive, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione. Ne consegue che l'ente comunale intende riconoscere un vantaggio economico alla Pro Loco soggetto terzo, senza incorrere nel divieto fissato dall'art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, poiché la contribuzione rientra direttamente in una delle finalità istituzionali dell'ente medesimo, anche in ragione del principio di sussidiarietà orizzontale. Inoltre l'attribuzione è conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere 11 settembre 2015, n. 279 che richiama il precedente parere reso dalla medesima Sezione regionale di controllo n. 1075/2010. Nella deliberazione si richiama il consolidato orientamento della Sezione di controllo Lombardia (ex multis, n. 9/2006, 59/2007, 39/2008, 75/2008);

RILEVATO che la domanda presentata:

- è ammissibile a contributo, sia in merito ai requisiti soggettivi del richiedente, sia in merito alle azioni finanziabili;
- non è finalizzata a generare profitto;
- si riferisce ad attività iniziative di interesse generale che si svolgono nel territorio comunale;

CONSTATATA pertanto la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della richiesta, in conformità con quanto previsto dal Regolamento comunale che disciplina l'erogazione di contributi;

DATO ATTO, con riferimento alla richiesta di contributo economico presentata dall'Associazione, che lo stesso può essere accordato, nel limite degli stanziamenti di bilancio, nella misura di euro 1.500,00, quale acconto, in attesa di definire successivamente la somma del contributo totale, in modo che l'Associazione possa iniziare ad organizzare la prima manifestazione prevista per domenica 10 maggio;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

A VOTI UNANIMI resi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

DI CONCEDERE il patrocinio del Comune di Neive all'Associazione Pro Loco di Neive per le manifestazioni da realizzarsi nel corso dell'anno 2026;

DI DARE ATTO che il Patrocinio comunale si concretizza:

- nel prendere atto dell'iniziativa condividendone appieno gli intenti e le finalità;
- nel concedere, a titolo gratuito gli Enti Organizzatori dell'evento di utilizzare la denominazione ed il logo del Comune di Neive in depliant e/o volantini informativi e pubblicizzanti l'iniziativa di che trattasi;
- nella concessione di un contributo a sostegno delle iniziative.

DI CORRISPONDERE, per le motivazioni espresse in premessa, alla Proloco di Neive - Vivineive un contributo di euro 1.500,00, quale acconto, a finanziamento delle spese da sostenere per la manifestazione da realizzarsi il 10 maggio 2026;

DI DARE ATTO che con successivo atto verrà definito l'ammontare del contributo complessivo da destinare alla Pro Loco per l'anno 2026.

DI DEMANDARE al Responsabile del servizio gli atti conseguenti al presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
F.to PICCINELLI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal _____ **08/05/2026** al _____ **23/05/2026**, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Fracchia

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)